



TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA FORMAZIONE E LA VIGILANZA DELL'ELENCO DI CUI ALL'ART. 179-*TER* DISP. ATT. C.P.C.

premesso che:

- ✓ l'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c., come modificato dall'art 4, comma undicesimo, lett. c), d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, entrato in vigore in data 28 febbraio 2023, ha modificato le modalità di iscrizione, aggiornamento, cancellazione e/o sospensione dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita, disponendo, in particolare, che *"...presso ogni tribunale è istituito l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-bis del codice. L'elenco è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale..."*;
- ✓ previa designazione dei rispettivi componenti da parte degli Ordini professionali interessati, in data 6 marzo 2023 si è insediato il Comitato di cui all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c.;
- ✓ ritenutane l'opportunità, nella seduta del 2 novembre 2023 ha approvato il seguente regolamento;

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività del Comitato per la formazione e la vigilanza dell'elenco di cui all'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. presso il Tribunale di Viterbo (di seguito Comitato).

Art. 2
Composizione e sede

1. Il Comitato è composto *ex lege*:

- a) dal Presidente del Tribunale ordinario di Viterbo, o da un suo delegato per specifici compiti o riunioni, che assume le funzioni di Presidente del Comitato;
- b) da un Giudice della sezione civile - esecuzioni immobiliari;
- c) da un Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo;
- d) da un Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo;
- e) da un Professionista iscritto nell'albo professionale designato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Rieti e Viterbo;

2. Il Comitato ha sede presso il Palazzo di giustizia di Viterbo, e segnatamente presso i locali della Presidenza del Tribunale.

Art. 3
Compiti del Comitato

1. Il Comitato esercita i compiti ad esso attribuiti dall'art. 179-*ter* disp. att. c.p.c. e, in particolare, sovrintende al primo popolamento dell'elenco e al suo periodico aggiornamento, autorizzando, con cadenza semestrale, le nuove iscrizioni e/o le conferme triennali, e, al termine di ciascun semestre, previa audizione dell'interessato, dispone la sospensione fino a un anno e, in caso di gravi e reiterati inadempimenti, la cancellazione dall'elenco dei professionisti ai quali in una o più procedure esecutive sia stata revocata la delega in conseguenza del mancato rispetto dei termini per le attività delegate, delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione o degli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Art. 4

Durata in carica dei Componenti

1. I Componenti in carica svolgono le funzioni fino alla loro sostituzione da parte degli organi che li hanno rispettivamente espressi.

Art. 5

Compiti del Presidente

1. Il Presidente o il suo delegato rappresenta il comitato, ne convoca le riunioni - stabilendone l'ordine del giorno e fissando le modalità di istruttoria -, presiede le riunioni stesse e ne coordina i lavori.

2. Il Presidente provvede, altresì, ad acquisire le informazioni concernenti il requisito della "condotta morale specchiata" dei richiedenti l'iscrizione e/o la conferma nell'elenco e a garantire il più agevole raccordo tra la Cancelleria delle esecuzioni e il Comitato al fine della tempestiva trasmissione dei provvedimenti di revoca e alla successiva sostituzione dei professionisti iscritti nell'elenco, adottati dal giudice dell'esecuzione in conseguenza della revoca disposta *ex art. 591-bis*, comma undicesimo, c.p.c., a motivo del mancato rispetto dei termini e delle direttive per lo svolgimento delle operazioni di vendita.

Art. 6

Convocazioni

1. Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno in due sessioni semestrali da fissarsi nei mesi di gennaio e luglio per provvedere in ordine:

- a) alle domande di iscrizione e/o conferma pervenute entro il 15 giugno, del 15 settembre e del 15 dicembre di ogni anno e che siano complete di tutta la documentazione necessaria entro la data della convocazione semestrale del Comitato; qualora il predetto termine di scadenza sia di sabato o di giorno festivo, è prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente;
- b) ai provvedimenti conseguenti alle sostituzioni dei professionisti disposte dai giudici dell'esecuzione nei confronti dei professionisti iscritti nell'elenco;
- c) ai provvedimenti indicati all'art. 3 del presente regolamento.

2. Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria, anche su richiesta di uno dei componenti, per documentate ragioni urgenti.

3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno dieci giorni prima della data stabilita per la seduta.

4. La convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni prima della data prescelta.

5. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

Art. 7 **Riunioni**

1. I componenti garantiscono la presenza alle riunioni e, in caso di impossibilità a partecipare potranno farsi sostituire per la singola riunione con delibera del Presidente dell'Ordine di appartenenza.

2. In caso di impossibilità a partecipare di durata non preventivabile ovvero di situazioni di conflitto di interessi che ne giustifichino l'astensione, ne danno tempestiva comunicazione al Presidente e all'organo che li ha espressi al fine di una loro pronta sostituzione.

3. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere delle esecuzioni del tribunale o dal Funzionario UPP PNRR.

4. Le riunioni del Comitato vengono verbalizzate in forma sintetica dal Segretario sotto la sorveglianza del Presidente e il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 8 **Deliberazioni**

1. Sulle questioni di interesse generale il Comitato è validamente costituito quando siano presenti almeno tre dei suoi Componenti aventi diritto di voto.

2. Hanno diritto di voto i componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Sulle deliberazioni riguardanti le iscrizioni e/o conferme, cancellazioni e sospensioni dei singoli professionisti il Comitato è validamente costituito quando sono presenti il Presidente, il componente Giudice e il componente Professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'Ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione e/o la conferma ovvero il professionista sostituito dal giudice dell'esecuzione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

1 Le informazioni e i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel regolamento per la protezione dei dati personali di cui al DGPR 2016/679.

Art. 10

Validità e modifiche del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito del Tribunale di Viterbo ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. Le modifiche al presente regolamento sono approvate dalla maggioranza dei componenti del Comitato in composizione allargata.